



CONVENZIONE

Un Patto per la promozione della Cultura” Edizione 2019/2021 Delibera di G.R. n. 76/2019- Azione “Poietika Edizione 2020”- Evento Sonika 2021 – Arlo Bigazzi/Chiara Cappelli “Il Giovane Majakovskij” 26 agosto 2021 - Codice CUP:H19E19001270001 Codice CIG: Z73325976B

TRA

La Fondazione Molise Cultura, con sede legale in Campobasso, Via Milano 15, C.F. 92060690705 e P.IVA 01720470705, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof.ssa Antonella Presutti, domiciliata per la carica presso la sede sociale (di seguito “Fondazione”)

E

La Società MATERIALI SONORI SOC. COOP. C.F. 81009440512 P.IVA 00324820513 con sede in via 3 Novembre n. 2 a San Giovanni Valdarno (Arezzo) con rappresentante legale Giampiero Bigazzi C.F. BGZGPR53E21H901G nato il 21/05/1953 a San Giovanni Valdarno (Ar) e residente in via Corso Italia 74 a San Giovanni Valdarno (Ar) (di seguito Società) per nome e per conto dell'artista ARLO BIGAZZI (di seguito Artista)

PREMESSO che

- la Giunta Regionale del Molise con propria deliberazione n. 76 del 11 marzo 2019 ha approvato il progetto “Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-2021”, di cui alla predetta proposta progettuale, con soggetto attuatore la Fondazione Molise Cultura, nell'ambito dell'Azione “Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” della Linea di intervento “Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” – Area tematica “Turismo Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali”;
- la Giunta Regionale del Molise con propria deliberazione n. 76 del 11 marzo 2019 ha attivato, conseguentemente, per il triennio 2019-2021, risorse del FSC 2014-2020, pari a complessivi euro 910.000,00, dell'Azione “Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” della Linea di intervento “Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” – Area tematica Turismo Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, per il finanziamento dell'iniziativa “Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-2021”, con soggetto attuatore la Fondazione Molise Cultura;
- il progetto “Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-2021” è articolato nelle seguenti quattro Azioni:
 - Poietika edizioni 2019 -2020 – 2021;
 - Mostre d'arte 2019 -2020 – 2021;
 - Comunica – Immagini 2020- 2021;
 - Molise Flash – Il Racconto;

- a causa dell'emergenza sanitaria COVID – 19, alcune attività sono state rimodulate sia nel quadro temporale che nel relativo quadro economico;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura riunitosi lo scorso 28 giugno 2021 ha preso atto della programmazione degli appuntamenti approvando il relativo calendario dell'evento Sonika Poietika 2021, format artistico culturale che mira ad interpretare in ambiti sonori e artistici la linea di confine imposta dai nuovi tempi, con l'elaborazione di un luogo virtuale fatto da artisti che ci aiutano a conservare l'idea del sogno che rifiuta una moderna "meccanizzazione delle anime" alle quali l'emergenza pandemica vorrebbe farci adeguare nel prossimo futuro;
- all'interno di Sonika Poietika 2021 in programma il 26 agosto 2021 presso la Terrazza de Palazzo Gil, è prevista l'esibizione di Arlo Bigazzi/Chiara Cappelli *"Il Giovane Majakovskij*;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art.1) Oggetto

La Fondazione intende affidare alla Società, l'incarico di realizzare la quarta esibizione nell'ambito di Sonika Poietika 2021 in programma il 26 agosto 2021 presso la Terrazza del Palazzo GIL, Arlo Bigazzi/Chiara Cappelli *"Il Giovane Majakovskij*.

Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si obbligano l'un l'altra ad eseguire le rispettive prestazioni e ad assumere i relativi obblighi in dettaglio specificati ai successivi art. 3 e 4 per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative suelencate.

Art. 2) Durata

Il presente Accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine delle attività elencate nel precedente articolo 1.

Art 3) Attività ed obblighi della Band

L'Artista, che dichiara di essere libero da qualsiasi impegno analogo a quello oggetto del presente contratto, nella sua qualità di artista-interprete-esecutore-cantante, si obbliga a:

- prestare la propria opera artistica e professionale a favore della Fondazione;
- prestare la propria opera per l'effettuazione degli spettacoli decisi dalla Fondazione nel periodo contrattuale secondo l'art. 1;
- rispettare le direttive concordate con la Fondazione per tutto quello che riguarda l'effettuazione delle prove e degli spettacoli (località orari, volume degli strumenti, abbigliamento, regolamento di palcoscenico, ecc.);
- non tenere alcuno spettacolo in ritrovi o locali pubblici nel raggio di 35 Km dal luogo indicato dalla presente convenzione nel periodo di 20 giorni precedenti e successivi alla data indicata all'art.1.
- garantire che lo spettacolo non sarà di durata inferiore a 60 minuti e sarà tenuto con modalità e repertorio scelti insindacabilmente dalla Band.

Art 4) Attività ed obblighi della Fondazione

La Fondazione si obbliga a:

- Garantire l'utilizzo degli spazi da essa gestiti, per la realizzazione degli eventi: Auditorium, Terrazza interna e Spazi Espositivi del Palazzo GIL di Campobasso;

- Garantire il proprio apporto diretto all'organizzazione degli eventi attraverso il proprio personale;
- Farsi carico di eventuali diritti di autore, di riproduzione e di esposizione inerenti le attività previste dal progetto;
- Farsi carico delle spese di grafica e comunicazione;
- Farsi carico delle spese di ospitalità e di allestimento tecnico, oltre ad eventuali rimborsi spese dovuti a personalità che parteciperanno alle manifestazioni previste;
- Farsi carico dell'emissione di apposita SCIA e/o di altre autorizzazioni tecnico-amministrative necessarie.

Art 5) Corrispettivi e modalità di pagamento

La Fondazione, a fronte delle attività sopra specificate, corrisponderà alla Società MATERIALI SONORI SOC. COOP. C.F. 81009440512 P.IVA 00324820513 con sede in via 3 Novembre n. 2 a San Giovanni Valdarno (Arezzo) con rappresentante legale Giampiero Bigazzi C.F. BGZGPR53E21H901G nato il 21/05/1953 a San Giovanni Valdarno (Ar) e residente in via Corso Italia 74 a San Giovanni Valdarno (Ar) la somma non superiore ad € 1.500,00 (millecinquecento/00 €) oltre iva e oltre ospitalità per quattro persone.

Tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare titolo fiscale contenente la dicitura:

Progetto-Un Patto per la promozione della Cultura" Edizione 2019/2021 Delibera di G.R. n. 76/2019- Azione "Poietika Edizione 2020"- Evento Sonika 2021 – Arlo Bigazzi/Chiara Cappelli "Il Giovane Majakovskij" 26 agosto 2021 - Codice CUP:H19E19001270001 Codice CIG: Z73325976B

con le seguenti modalità

- € 1.500,00 (millecinquecento/00 €) oltre iva e oltre ospitalità per quattro persone entro 30 giorni dalla fine degli eventi de quo, e comunque nelle more del trasferimento da parte della Regione Molise delle risorse finanziarie previste dalla D.G.R. 76/2019.

Art. 6) Mancata effettuazione/sospensione dello spettacolo

Se lo spettacolo non potesse avere luogo per maltempo o gravi cause di forza maggiore (ivi inclusi calamità, terremoti, malattia, motivi di sicurezza dovuti a successive disposizioni anti Covid-19, la positività al Covid-19 clinicamente accertata anche solo di un musicista o tecnico coinvolto nello spettacolo, caso in cui la data dello spettacolo di cui al precedente art. 1 dovesse ricadere entro il periodo di quarantena o isolamento fiduciario cui gli attori e tecnici verranno sottoposti in quanto "contatti stretti" del caso positivo, ecc.), con preavviso fino a tre giorni precedenti alla data dello spettacolo, con comunicazione scritta, la Fondazione nulla dovrà versare alla Società fatto salvo l'obbligo di fissare immediatamente e per iscritto una data alternativa entro i 12 mesi successivi, da concordare con la Società.

Qualora l'Artista fosse già presente in loco o in viaggio per il luogo dello spettacolo la Fondazione dovrà versare alla Società il rimborso delle spese di trasferimento.

Qualora la mancata effettuazione dello "Spettacolo" sia dovuta a cause di forza maggiore o comunque non addebitabili a responsabilità di una delle parti, senza possibilità di reiterazione della stessa, la Fondazione non è obbligata a corrispondere nulle all'artista.

Art. 7) Misure anti COVID 19

La Fondazione si obbliga ad attenersi alla normativa vigente ed in particolare a quella dettata dal Governo Italiano, dal Ministero della Salute per la tutela nei luoghi di lavoro e di spettacolo dal vivo aperti al pubblico ivi incluse le disposizioni dettate per il contenimento della diffusione del contagio

da Covid-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza degli artisti, degli operatori e del pubblico.

La Band è tenuta al rispetto della normativa vigente in osservanza delle disposizioni anti COVID19 in vigore al momento dello spettacolo.

Il presente contratto è stipulato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso. Ove, invece, alla data dello spettacolo, dovessero essere applicabili al caso di specie misure diverse e più restrittive di quelle ad oggi vigenti, la Fondazione e la Società analizzeranno in buona fede la fattibilità tecnica ed economica del servizio e valuteranno le soluzioni possibili per mantenerlo a condizioni variate. Se, nonostante gli sforzi profusi dalle Parti, queste non dovessero individuare una soluzione condivisa, o a condizioni variate, la Società e/o la Fondazione dovessero ritenere lo spettacolo oggetto del contratto non più fattibile dal punto di vista tecnico e/o economico, il presente accordo potrà essere risolto consensualmente, per forza maggiore, senza oneri tra le Parti, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di dieci giorni.

Art. 8) Biglietti d'ingresso omaggio

La Fondazione Molise Cultura si impegna a mettere in vendita un numero di biglietti pari all'agibilità dell'impianto utilizzato, o pari ai permessi di pubblica sicurezza rilasciati, in osservanza alla normativa vigente per la tutela nei luoghi di lavoro e di spettacolo dal vivo aperti al pubblico ivi incluse le disposizioni dettate per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

I biglietti d'ingresso gratuiti non dovranno essere maggiori al 2% (due per cento) della dotazione regolarmente punzonata della SIAE. La Fondazione mette a disposizione n° 4 biglietti omaggio.

La responsabilità di ogni danno derivante a persone o cose della non osservanza di questa clausola sarà da attribuirsi ad entrambe le parti che non osserveranno tale percentuale.

Art. 9) Modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate solo per iscritto e previa sottoscrizione delle stesse dalle Parti.

Art. 10) Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia e interpretazione della presente Convenzione e degli eventuali patti successivi o comunque ad esso connessi, sarà competente il Foro di Campobasso, con espressa esclusione di ogni altro Foro eventualmente competente secondo criteri generali sulla competenza territoriale.

Art. 11) Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001

La Società prende atto dell'avvenuta adozione da parte della Fondazione del MOGC (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – *consultabile su <https://www.fondazionecultura.eu/amministrazione-trasparente/>*) esplicitandone la rilevanza, nel senso di ritenere che l'inosservanza delle prescrizioni in esso contenute possa ritenersi alla stregua di una grave violazione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 12) Norme di rinvio

Il presente accordo è regolato dalla Legge italiana.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente Accordo, singolarmente tra le stesse, e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile. Per tutto

quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme del codice civile ed alla legislazione vigente in materia.

Art. 13) Trattamento dei Dati Personali e Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, la Società dichiara di aver ricevuto informativa estesa sul trattamento dei propri dati personali con riguardo a tutte le operazioni di trattamento connesse al presente contratto.

In relazione al trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione la Fondazione Molise Cultura viene designata responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati.

Tutti i dati ed informazioni di cui la Società e la Fondazione Molise Cultura entreranno in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, fermo restando gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza di cui alla normativa L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 57/2016 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia a custodia delle due Parti.

Campobasso, li **29 LUG. 2021**

per la Fondazione Molise Cultura

Il Presidente
Prof.ssa Antonella Presutti

la Società
MATERIALI SONORI SOC. COOP



Antonella Presutti
29.07.2021
07:58:05
GMT+00:00

Firmato digitalmente da: BIGAZZI GIAMPIERO
Data: 28/07/2021 11:26:04

